



COMUNE DI TORNACO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 81 del 25.11.2009

Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE, SEDE E DURATA DEL MERCATO

1. E' istituito il mercato settimanale.
2. Il mercato organizzato da questo Comune, si svolgerà in Piazza della Libertà, tutti i venerdì feriali dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

ARTICOLO 2

PARTECIPAZIONE

1. Saranno ammessi a partecipare al mercato, nei limiti delle disponibilità da assegnare, tutti coloro, che previo bando ne faranno richiesta.
2. A coloro che non avranno diritto all'assegnazione del posto fisso, avranno la possibilità di occupare gli stalli vacanti dalle ore 14,00 alle ore 14,30.

ARTICOLO 3

CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria, e fatte salve le limitazioni in ordine alle disposizioni previste per l'assegnazione dei singoli posteggi.

ARTICOLO 4

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Le attività previste dal presente regolamento devono essere svolte nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari che non alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari devono essere esercitate con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni inquinanti e la conservazione in materia igienica, in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche organolettiche. Tali modalità ed attrezzature sono verificate dal Servizio Sanitario competente.
3. Qualora l'attività di vendita su area pubblica di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come struttura di vendita, gli stessi devono avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dalla ASL.
4. Nello stesso posteggio ed i quelli immediatamente adiacenti, non può essere esercitato il Commercio di animali vivi e la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande.

5. I titolari dei posteggi devono provvedere, a loro cura e spese, alla quotidiana pulizia del sito, comprese le aree immediatamente adiacenti, con obbligo di inviare a smaltimento i rifiuti prodotti.

7. L'inosservanza delle prescrizioni previste nel suddetto articolo comporta la revoca dell' autorizzazione.

ARTICOLO 5

MODIFICHE AL NUMERO DEI POSTEGGI E DEI SETTORI MERCEOLOGICI

1. Con deliberazione della Giunta comunale viene approvata la planimetria dei posteggi e nello stesso tempo anche le variazioni dei posteggi, sulla base di intervenute e/o modificate esigenze.

ARTICOLO 6

PAGAMENTO DEL SUOLO OCCUPATO

1. Ogni espositore dovrà provvedere al pagamento delle tariffe previste dal vigente Regolamento comunale sulla T.O.S.A.P.

2. Il pagamento del canone è semestrale.

ARTICOLO 7

REVOCA DEL POSTEGGIO

L'assenza dal mercato per tre mesi senza giustificato motivo comporterà la revoca immediata del posteggio assegnato all'espositore.

Alla revoca del posteggio si procederà, altresì, nelle ipotesi di mancato rispetto delle specifiche disposizioni di legge e delle prescrizioni recate dal presente regolamento, nonché in ogni caso di turbativa dell'ordine pubblico.

ARTICOLO 8

NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le Disposizioni di leggi vigenti in materia.

2. L'entrata in vigore è l'efficacia del regolamento avvengono nel rispetto delle procedure che disciplinano gli atti di competenza del Consiglio Comunale.